

L.R. 1/2015 (vigente dal 29-01-2015)

Art. 84
(Rete Natura 2000)

1. La Regione partecipa alla costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Le aree della Rete Natura 2000 ricadenti sul territorio regionale sono individuate nella **carta n. 8** allegata alla l.r. 27/2000.
2. La Rete Natura 2000 comprende:
 - a) i Siti di Importanza Comunitaria inseriti nell'elenco definito dalla Commissione europea;
 - b) le Zone Speciali di Conservazione, designate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
 - c) le Zone di Protezione Speciale, di cui all'articolo 4, comma 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata).
3. Al fine di salvaguardare l'integrità dei valori ambientali i siti e le zone indicate al comma 2 assumono anche valore estetico culturale e di pregio ambientale e sono recepite nel PRG, parte strutturale.
4. Le aree di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina del d.p.r. 357/1997, nonché alle misure di conservazione e gestione definite dalla Regione.